

**Polizza
RC Generale**

Movimento Libere D.b.n.

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
Polizza n° 014513.32.000295

Il presente allegato MOD. POL RC 2 - ED. 1836/2018 è parte integrante della polizza 014513.32.000295

AGENZIA DI BRESCIA DALMAZIA - 014513

VIA DALMAZIA , 23 - 25126 - BRESCIA (BS)

Telefono 030304895

Fax 030304895

E-mail bresciadalmazia@cattolica.it

Polizza n° 01451332000295

Sostituisce la polizza n° 01451332000249

Agenzia di BRESCIA DALMAZIA

Codice agenzia 014513 - Partizione 002

Contraente Movimento Libere D.b.n. Codice fiscale: 97677080158
Indirizzo: Piazzale Segrino, 1 - 20159 - Milano (MI)

Durata 1 anno e 124 giorni Inizio: 06/02/2018 Scadenza: 10/06/2019 Tacito rinnovo: SI

Prima rata Dalle ore 24.00 del 06/02/2018 alle ore 24.00 del 10/06/2018

Rate successive Scadenza: 10/06 - 10/12 di ciascun anno

Rateazione Semestrale

Regolazione premio SI

Convenzione Biodisipline

Allegati NO

	PREMIO					TOTALE
	netto	addizionale	imponibile	aliquota imposta	imposte	
Responsabilità civile	13.088,00	--	13.088,00	22,25	2.912,08	16.000,08
Premio annuo euro	13.088,00	--	13.088,00		2.912,08	16.000,08
Responsabilità civile (**)	--	--	--	22,25	--	--
Premio alla firma euro (*)	--	--			--	
* al netto del rimborso sulla polizza sostituita di euro 4.508,09						
** al netto del rimborso sulla polizza sostituita						
Rate successive euro	6.544,00	--	6.544,00		1.456,04	8.000,04

S.A. - MOD. 20045



Ulteriori dichiarazioni

Con riferimento agli articoli 1892, 1893 e 1894 del codice civile, il Contraente dichiara altresì che:

- Il rischio è conforme alle dichiarazioni di polizza in base alle quali Cattolica ha determinato i relativi premi.
- Negli ultimi tre anni non ha subito danni o è stato coinvolto in sinistri relativi ai rischi assicurati.
- Non ha altre assicurazioni per gli stessi rischi.
- Negli ultimi tre anni non ha avuto polizze annullate per sinistro per gli stessi rischi.
- Non è a conoscenza di circostanze o situazioni che possono determinare durante il periodo di validità del contratto, richieste di risarcimento occasionate da fatti già verificatisi prima della data di effetto della presente polizza.

Il Contraente dichiara inoltre di:

- aver preventivamente ricevuto l'informativa privacy (ex art. 13 del D. Lgs. n° 196 del 2003 e successive modifiche ed integrazioni) MOD. POL RC 6 - ED. 25/10/2015 e di aver rilasciato i relativi consensi
- aver ricevuto - ai sensi del Reg. ISVAP n. 5/2006 e s.m.i. - l'informativa riguardante gli obblighi di comportamento dell'intermediario (MOD. 7A) o di averne preso visione in quanto affisso nei locali dell'intermediario, e di aver ricevuto le informazioni generali sull'intermediario assicurativo e potenziali situazioni di conflitto d'interessi (MOD. 7B)
- essere stato informato che potrà richiedere le credenziali di accesso all'area riservata, secondo le tempistiche e le modalità pubblicate nella home page del sito internet della Compagnia (www.cattolica.it).

Il Contraente prende atto che l'assicurazione è prestata alle condizioni e con le modalità pattuite nel presente contratto, condizioni e modalità che il Contraente dichiara di conoscere e di accettare integralmente.

Il Contraente dichiara, inoltre, che il contratto è costituito esclusivamente dai seguenti documenti che ne costituiscono parte integrante:

- le condizioni di assicurazione MOD. POL RC 2 - ED. 1836/2018
- scheda tecnica n° 1

di non averne ricevuti altri ad integrazione, che gli stessi sono stati regolarmente ricevuti e non contengono rettifiche, cancellature e/o precisazioni.

Il presente contratto è stato redatto in 3 esemplari a un solo effetto in BRESCIA il 16/02/2018.

Qualora il contratto venga sottoscritto con Firma Elettronica Avanzata, sarà redatto in un unico esemplare.

Il Contraente prende atto che in tal caso la trasmissione di copia dello stesso avrà luogo all'indirizzo di posta elettronica da lui indicato, fatta salva la facoltà del Contraente di richiedere e ottenere copia cartacea della documentazione stessa.

CATTOLICA ASSICURAZIONI SOC. COOP.
AGENTE O DIREZIONE




CONTRAENTE
Movimento Libere DBN
presidente
p.le Segnino 1, 20159 Milano
C.F. 97677080158



AVVERTENZA: Le dichiarazioni non veritiere inesatte o reticenti, rese dal soggetto legittimato a fornire le indicazioni richieste al momento della stipulazione del contratto, possono compromettere il diritto alla prestazione.

Agli effetti dell'articolo 1341 del codice civile, il Contraente dichiara di approvare specificatamente le disposizioni dei seguenti articoli, (se operanti), delle condizioni di assicurazione: art. 2 - Assicurazioni presso diversi assicuratori; art. 8 - Recesso in caso di sinistro; art. 9 - Proroga dell'assicurazione; art. 11 - Foro competente; art. 16 - Inizio e termine della garanzia (per polizza RC prodotti); art. 17 - Scoperto obbligatorio; art. 23 - Regolazione del premio.


Movimento Libere DBN
presidente
CONSERVIAE DBN
p.le Segnino 1, 20159 Milano
C.F. 97677080158



Il Contraente dichiara di aver ricevuto, prima della sottoscrizione della polizza e ai sensi del regolamento ISVAP n. 35 del 26 maggio 2010, il fascicolo informativo contenente: la nota informativa MOD. POL RC RISK 5 - ED. 31/05/2017; le condizioni di assicurazione MOD. POL RC 2 - ED. 1836/2018; modulo di proposta, ove previsto.

Il Contraente dichiara di essere stato informato della possibilità di richiedere che la documentazione precontrattuale e contrattuale gli venga trasmessa in formato elettronico all'indirizzo e-mail dallo stesso fornito. Resta ferma la possibilità di richiedere in ogni momento la documentazione in formato cartaceo, nonché di revocare il consenso in precedenza espresso, anche mediante posta elettronica o registrazione vocale.

Movimento Libere DBN
presidente
CONSERVIAE DBN
p.le Segnino 1, 20159 Milano
C.F. 97677080158



Il pagamento del premio può essere eseguito con una delle seguenti modalità:

- assegno bancario, postale o circolare, non trasferibile, intestato alla Società o all'agente in qualità di agente della Società;
- ordine di bonifico, o altro mezzo di pagamento bancario o postale che abbiano come beneficiario la Società o l'agente in qualità di agente della Società;
- contante nei limiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

Il pagamento dell'importo dovuto alla firma della presente, è stato effettuato a mie mani in:

Luogo e data Forosa 16/02/2018

AGENTE O INCARICATO



SCHEMA TECNICA N. 1**Polizza RCT/RCO Rischi Vari**

La presente scheda tecnica è parte integrante della polizza n° 01451332000295

Codice rischio: 222112
Gruppo rischio: settore 2 Rischi Vari
Descrizione rischio: Vedi allegato N.1
Assicurato: Movimento D.b.n. **Codice fiscale:**
Cessione di lavoro in subappalto: sino al 0,00 %
Ubicazione del rischio: Indirizzo: Piazzale Segrino 1, 20159 Milano (MI)

RC GENERALE

Massimali assicurati	in euro	RCT	RCO
Per ogni sinistro		1.000.000,00	1.000.000,00
Con il limite per ogni persona deceduta o ferita		1.000.000,00	1.000.000,00
Per danni a cose		1.000.000,00	
Massimale in caso di sinistro unico RCT/RCO		2.000.000,00	

Garanzie assicurate	Parametro	valore	Tasso in input per mille / Premio in euro	Premio annuo netto in euro
Rct	Numero	400,00	32,72	13.088,00
Rco				compresa

Regolazione del premio: vedi art. 23; Premio annuo netto minimo acquisito: euro 9.816,00

Regolazione premio per valore dei parametri a consuntivo che comportino un premio netto superiore ad euro 13.088,00

Garanzie aggiuntive

- RCG027 Buona fede
- RCG031 Rc committenza auto
- RCG040 Franchigia assoluta
- RCG041 Infortuni subiti da dipendenti non soggetti all'obbligo di assicurazione inail
- RCG072 Associazioni società e scuole sportive
- RCG087 Clausola volontariato
- RCG094 Conduzione locali adibiti a poliambulatorio
- RCG108 Danni ai veicoli
- RCG114 Danni causati da prestatori lavoro interinale (l.196/97)
- RCG123 Danni da inquinamento accidentale
- RCG129 Danni derivanti da interruzioni sospensioni di attività
- RCG159 Franchigia danni a cose

RCG169 Infortuni subiti da prestatori lavoro interinale (l.196/97)

RCG171 Insegne e cartelli pubblicitari

RCG172 Istituti di educazione ed istruzione, scuole, collegi e convitti - Istituti di correzione - Colonie - Oratori e ricreatori

RCG174 Istituti per trattamenti estetici - Istituti di cultura fisica - Massaggiatori - Callisti e pedicure

RCG179 Lavoro presso terzi

RCG188 Night clubs - Discoteche - Sale da gioco - Circoli ricreativi / culturali

RCG202 Proprietà conduzione fabbricati ove si svolge l'attività

RCG203 Proprietà di fabbricati descritti in polizza

RCG208 Qualifica di terzi ad altre imprese, fornitori, clienti, consulenti

RCG224 Responsabilità civile personale di dipendenti, prestatori di lavoro temporaneo (legge 24/06/1997 N. 196), lavoratori atipici e parasubordinati (legge 08/08/1995 N.335) e D. Lgs.276/03

RCG229 Rischi complementari

RCG250 Velocipedi

Premio annuo totale netto**euro****13.088,00****TABELLA LIMITI DI INDENNIZZO, SCOPERTI E FRANCHIGIE****RC GENERALE**

	Precisazione	Scoperto	Con il minimo di euro	Con il massimo di euro	Franchigia in euro	Limiti di indennizzo per sin/anno in euro
RCG031 Rc committenza auto		--	--	--	100,00	--
RCG040 Franchigia assoluta		--	--	--	100,00	--
RCG108 Danni ai veicoli		--	--	--	100,00	--
RCG123 Danni da inquinamento accidentale		10,00	1.500,00	--	--	100.000,00
RCG129 Danni derivanti da interruzioni sospensioni di attività		10,00	1.500,00	--	--	50.000,00
RCG159 Franchigia danni a cose		--	--	--	100,00	--
RCG179 Lavoro presso terzi		--	--	--	100,00	50.000,00
RCG202 Proprietà conduzione fabbricati ove si svolge l'attività		--	--	--	100,00	--
RCG203 Proprietà di fabbricati descritti in polizza		--	--	--	100,00	--
RCG250 Velocipedi		--	--	--	100,00	--

Agenzia di BRESCIA DALMAZIA - 014513
Polizza n° 01451332000295 a seguito di Proposta n° 16287487

QUESTIONARIO PER LA VALUTAZIONE DELL'ADEGUATEZZA DEL CONTRATTO
(art. 52 Regolamento n.5 Isvap del 16 ottobre 2006)

RAMI DANNI NON AUTO

Gentile Cliente, la vigente normativa obbliga l'intermediario assicurativo a proporre esclusivamente contratti adeguati alle esigenze del contraente/assicurato. Il questionario sotto indicato ha lo scopo di acquisire le informazioni necessarie al fine di proporre un contratto adeguato alle Sue esigenze assicurative. Al riguardo desideriamo sottolineare che la mancanza di tali informazioni ostacola la corretta valutazione del Suo bisogno assicurativo.

Le chiediamo gentilmente di sottoscrivere la sotto riportata "Dichiarazione di rifiuto a fornire le informazioni richieste" qualora Lei non intenda fornire una o più informazioni richieste o la "Dichiarazione di volontà di acquisto in caso di possibile inadeguatezza" se, sulla base delle informazioni ricevute, il prodotto individuato risulta inadeguato alle esigenze dichiarate e Lei intenda comunque sottoscrivere il contratto. La ringraziamo per la collaborazione.

1) DATI ANAGRAFICI DEL CONTRAENTE

Contraente:

Cognome nome o ragione sociale: MOVIMENTO LIBERE D.B.N.

C.F./P.Iva: 97677080158 professione: _____

sexso: _____ data di nascita: _____ comune di nascita: _____ prov _____

luogo di residenza: MILANO prov MI Piazzale Segrino, 1

2) INFORMAZIONI IN MERITO ALL'OGGETTO DELLA COPERTURA ASSICURATIVA

Responsabilita' Civile

3) ESIGENZE ASSICURATIVE

Nel rammentare che le garanzie possono prevedere limiti di età, esclusioni, rivalse, limiti di risarcimenti, indennizzi totali e/o parziali, eventuali scoperti e/o franchigie che restano a Suo carico, il tutto disciplinato dalle Condizioni Generali di Assicurazione, rimarchiamo che quanto sopra deve essere oggetto di opportuno approfondimento con l'Intermediario.

In relazione alle Sue esigenze assicurative e in funzione della professione/attività dichiarata, quali di queste intende garantire*?:

- protezione del patrimonio derivante da richieste di risarcimento di danni cagionati a terzi
 - protezione dei beni per il rischio incendio e/o altri danni ai beni acquisiti (acqua condotta, cristalli, ricerca guasti ecc.)
 - protezione dei beni per il rischio furto, scippo o rapina
 - protezione dei beni relativi ad attività commerciali, artigianali, industriali, agricole, civili
 - protezione da garanzia cauzione/fideiussoria
 - protezione all risk
 - protezione della persona per il rischio infortunio e/o malattia
- Se rischio infortuni a quale forma è interessato:
- individuale
 - nucleo familiare
 - Cumulativa
- patrocinio legale in caso di chiamata in giudizio
 - esigenze assicurative rientranti nel ramo assistenza.
 - esigenze assicurative rientranti nei rischi tecnologici
 - esigenze assicurative rientranti nel ramo trasporti
 - esigenze assicurative rientranti nel ramo perdite pecuniarie
 - esigenze assicurative collegate al possesso o alla conduzione di animali

Con riferimento alle Sue esigenze assicurative:

- ha necessità di ottemperare a obblighi di legge?: si - no.
- ha necessità di ottemperare a richieste di vincoli da parte di terzi?: si - no.
- ha necessità di indicare soggetti quali beneficiari in polizza?: si - no.

* è possibile dare più risposte

MOD. ADEG 31 - ED. 27/04/2017



0310101451303201451332000295000000006022018C

1 / 2

COPIA PER IL CONTRAENTE

4) DURATA COPERTURA RISCHI E MODALITA' DI PAGAMENTO DEL PREMIO

- **Quale è la durata per la quale intende coprire i Suoi rischi?:**
 - un anno o un anno e rateo con tacito rinnovo annuale
 - un anno o un anno e rateo senza tacito rinnovo
 - poliennale con tacito rinnovo - poliennale senza tacito rinnovo - inferiore all'anno
- **Con quale tipo di rateizzazione intende pagare la polizza?:**
 - annuale - semestrale - unico anticipato - altro -

In considerazione delle informazioni raccolte, ai sensi dell'art. 52 del Regolamento ISVAP n°5 del 16 ottobre 2006, il contratto proposto risulta adeguato alle esigenze assicurative del Contraente. Il Contraente, valutata la tipologia di contratto proposta, i capitali assicurati ed i massimali pattuiti, il premio, le franchigie e gli scoperti che gli sono stati chiaramente rappresentati dall'Intermediario e che rimangono a carico dell'Assicurato, la durata del contratto, la presenza di altre garanzie già operanti per le persone e/o cose/animali e/o attività oggetto del questionario ed in genere tutti gli elementi fondamentali che costituiscono il contratto stesso, dichiara di voler accettare la proposta assicurativa e di voler sottoscrivere il Contratto in quanto adeguato alle sue esigenze e che il premio propostogli dall'intermediario è in linea con la propria disponibilità di spesa.

Il sottoscritto Contraente dichiara di aver risposto in modo completo e veritiero al questionario per la valutazione dell'adeguatezza del contratto, del quale conferma di aver preso visione e ricevuto copia da parte dell'Intermediario, riconoscendo altresì che le dichiarazioni in esso rese sono esatte anche se scritte di pugno altrui, e pertanto ne assume piena responsabilità.

Inoltre, in relazione all'autorizzazione al trattamento dei dati personali e sensibili (D.Lgs. 196/2003), preso atto della relativa informativa fornita, Egli acconsente al trattamento dei dati personali e sensibili per le finalità precontrattuali e contrattuali, a fini esclusivamente assicurativi, ad opera dei soggetti indicati nella predetta informativa e nei limiti di cui alla stessa e nel rispetto delle disposizioni della normativa vigente.

Luogo e data: BRESCIA , 16/02/2018

L'INTERMEDIARIO

IL CONTRAENTE

DICHIARAZIONE DI RIFIUTO A FORNIRE UNA O PIÙ DELLE INFORMAZIONI RICHIESTE

Il sottoscritto Contraente dichiara di non voler fornire una o più delle informazioni a Lui richieste, nella consapevolezza che ciò pregiudica la valutazione dell'adeguatezza del contratto alle Sue esigenze assicurative

Movimento Libere DBN
presidente

p.le Segrino 1, 20159 Milano
tel. 02 80000198

Luogo e data: BRESCIA, 16/02/2018

IL CONTRAENTE

DICHIARAZIONE DI VOLONTA' DI ACQUISTO IN CASO DI POSSIBILE INADEGUATEZZA

Il sottoscritto intermediario dichiara di avere informato il contraente dei principali motivi, di seguito riportati, per i quali sulla base delle informazioni disponibili, la proposta assicurativa non risulta o non potrebbe risultare adeguata alle sue esigenze assicurative.

Il sottoscritto contraente dichiara di voler comunque stipulare il relativo contratto.

Luogo e data: BRESCIA, 16/02/2018

L'INTERMEDIARIO

IL CONTRAENTE

* è possibile dare più risposte

INTEGRAZIONI E/O MODIFICHE AI CONTENUTI DI POLIZZA

La assicurazione è disciplinata dalle condizioni a stampa cui al fascicolo di polizza, con la precisazione che, in caso di discordanza, queste prevalgono su quelle del predetto stampato. Si conviene tra le Parti quanto segue:

DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA' ASSICURATA

Per attività professionale in DBN si intende una attività esercitata in ambito discipline bio naturali in tutte le forme consentite e tutelate dalla legge e dalla normativa fiscale ai sensi della legge nazionale 14 gennaio 2013, n. 4 (G.U. n. 22 del 26/01/2013).

La presente assicurazione è disciplinata dalle condizioni a stampa cui al fascicolo di polizza, con la precisazione che, in caso di discordanza, queste prevalgono su quelle del predetto stampato.

Si conviene tra le parti che:

Le garanzie assicurative sono operanti per l'esercizio delle attività relative alle DISCIPLINE BIO NATURALI, DISCIPLINE OLISTICHE PER LA SALUTE E DISCIPLINE DEL BENESSERE.

Per DISCIPLINE BIO NATURALI, DISCIPLINE OLISTICHE PER LA SALUTE E DISCIPLINE DEL BENESSERE si intendono quelle discipline che operano allo scopo di sostenere, mantenere e migliorare lo stato della salute della persona, attraverso specifiche metodiche volte a stimolare e rinforzare in modo non invasivo le naturali risorse vitali del soggetto utente. Tali discipline non si prefiggono la cura di specifiche patologie e non sono riconducibili alle attività di cura e riabilitazione fisica/psichica né a qualunque attività riservata a figure sanitarie (medici, fisioterapisti ecc) né a qualunque attività estetica o di tatuaggi o piercing.

Il Contraente è una Associazione culturale denominata " Movimento Libere discipline Bio Naturali composto statutariamente da una Sede nazionale e dagli Enti affiliati. La copertura assicurativa è garantita a tutti i soci di ogni categoria prevista dallo statuto per ciascuno dei quali il Movimento Libere Discipline Bio Naturali abbia corrisposto il premio pattuito. Sono assicurate tutte le attività svolte dalla Contraente e dagli Assicurati quali, a titolo esemplificativo e non limitativo, quali servizi alle persone, promozione, divulgazione, studio e pratica, formazione, ricerca, stage e seminari ecc.

L'assicurazione deve intendersi estesa anche alle attività di organizzazione e gestione di mostre, fiere, stands, manifestazioni, esposizioni realizzate in tutti i Paesi Europei, e del bacino Mediterraneo.

Ad integrazione dell'Art. 13 "Oggetto dell'Assicurazione" di cui alla pag. 6 del libretto delle CGA, L'assicurazione comprende altresì:

- la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato per lo svolgimento dell'attività professionale esercitata in qualsiasi luogo, ovvero nel proprio studio o presso terzi quali strutture sanitarie pubbliche e/o private, studi professionali e ambulatori medici, abitazione propria o abitazione dei clienti;
- i danni da insufficiente, inesatta, incompleta informazione fornita dal cliente, a condizione che il danno derivante a cui si riferisce la richiesta di risarcimento sia risarcibile ai termini di polizza. Questa estensione è prestata nell'ambito dei massimali indicato in polizza, con l'applicazione di uno scoperto del 10% per ogni sinistro con il minimo non indennizzabile di Euro 2.500,00 (duemilacinquecento) e fino alla concorrenza di un importo pari ad Euro 75.000,00 (settantacinquemila) per ciascun sinistro ed annualità assicurativa;
- la responsabilità civile derivante all'Assicurato per i danni corporali ed i danni materiali involontariamente cagionati a terzi, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione alla conduzione del locali adibiti a Studio professionale privato, di cui lo stesso sia titolare, nonché delle attrezzature ivi esistenti.

Sono compresi i danni da spargimento d'acqua e rigurgito di sistemi di scarico, sempreché conseguenti a rotture accidentali di tubazioni e condutture; qualora siano in corso analoghe coperture per lo stesso rischio, la presente garanzia opera in eccedenza rispetto a quanto previsto dalla predette coperture. La presente estensione di garanzia è prestata limitatamente ai danni materiali, con l'applicazione di una franchigia fissa per ogni sinistro, di € 100,00= (euro cento).

Nei limiti delle Norme e Condizioni della presente polizza, l'Assicurazione vale anche per i rischi derivanti dalle attività preliminari, complementari, secondarie, accessorie, commerciali, industriali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari, assistenziali, sportive, ricreative, e di supporto nella sua qualità di proprietario, conduttore, gestore, committente di quanto forma oggetto dell'attività sopra descritta. Nel caso le suddette attività fossero svolte da altre Ditte, la garanzia è operante a favore dell'Assicurato nella sua qualità di committente delle attività stesse.

RESPONSABILITA' CIVILE PROFESSIONALE

L'articolo 13 " Oggetto dell' assicurazione" delle "Norme che regolano l' assicurazione della Responsabilità civile Rischi Diversi" deve intendersi integrata come segue:

La Compagnia si obbliga a tenere indenne l' Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitali, interessi e spese) quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento per danni patrimoniali, danni corporali e danni materiali involontariamente cagionati a terzi, in relazione all' attività professionale di DISCIPLINE BIONATURALI, DISCIPLINE OLISTICHE PER LA SALUTE E DISCIPLINE DEL BENESSERE, come descritte in polizza, (intese queste attività professionali esercitate dal Contraente e/o degli associati del Contraente). L' assicurazione viene prestata fino a concorrenza del massimale di Euro 1.000.000,00 che rappresenta la massima esposizione della Compagnia per uno o più sinistri verificatesi nel corso di uno stesso periodo assicurativo annuo. Più richieste di risarcimento da un medesimo fatto sono considerate unico sinistro.

CONDIZIONI PARTICOLARI E/O AGGIUNTIVE

1. INIZIO E TERMINE DELLA GARANZIA

L'assicurazione è operante per la richiesta di risarcimento pervenute per la prima volta all'Assicurato nel corso del periodo di efficacia dell'assicurazione, sempreché tali richieste siano conseguenti a comportamento colposo posto in essere durante il medesimo periodo. L'assicurazione è altresì operante per le richieste di risarcimento conseguenti a comportamenti colposi posti in essere non oltre 24 mesi prima della data di effetto della presente assicurazione, sempreché la richiesta di risarcimento:

- non sia assistita da coperture assicurative in essere anteriormente alla data di effetto della presente polizza;
- non consegua ad atti, fatti situazioni o circostanze che alla data di effetto della presente assicurazione erano noti all'Assicurato o che potevano, da esso, ragionevolmente essere previsti.

Nel caso in cui il comportamento colposo si protragga nel tempo o si realizzi attraverso atti o fatti successivi, esso si considererà avvenuto nel momento in cui è stato posto in essere il primo atto o fatto. Agli effetti di quanto disposto dagli Artt. 1892, 1893, 1894 del Codice Civile,

L'assicurato dichiara e tale dichiarazione si considera essenziale per l'efficacia del contratto, di non avere ricevuto alcuna richiesta di risarcimento e di non essere a conoscenza di atti, fatti, circostanze o situazioni che possono determinare richieste di risarcimento indennizzabili ai

termini della presente polizza.

2. REGOLAMENTAZIONE DELLE ADESIONI

se l'assicurato richiede la copertura assicurativa è tenuto a:

- Esibire la tessera associativa in corso di validità che comprovi il diritto alla copertura e una dichiarazione scritta della contraente che lo confermi;
- Informare immediatamente la Società in modo completo e veritiero di tutti i particolari del caso assicurativo, nonché indicare i mezzi di prova e documenti e, su richiesta, metterli a disposizione.

3. REGOLAZIONE DEL PREMIO

A discrezione della Compagnia e comunque al termine di ciascuna annualità assicurativa si procederà alla regolazione del premio.

4. PROROGA DEI TERMINI PER LA DENUNCIA DEI SINISTRI

Il termine per la dichiarazione di sinistro viene elevato da tre a dieci giorni dal fatto o dal momento in cui il Contraente o l'Assicurato ne vengano a conoscenza.

5. DANNI ALLE ATTREZZATURE PER STAGE FUORI AZIENDA

A parziale deroga delle norme che regolano l'assicurazione, la garanzia comprende i danni ai macchinari/attrezzature utilizzati dagli stagisti. Tale estensione si intende prestata con l'applicazione di uno scoperto del 10% (dieci per cento) per ogni sinistro, con il minimo non indennizzabile di Euro 500,00.= (euro cinquecento) e fino alla concorrenza di un massimale annuo pari al 3% (tre per cento) di quello assicurato in polizza.

6. ERRATO TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

L'assicurazione comprende la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato ai sensi di legge n. 196 del 30/06/2003 per perdite patrimoniali cagionate a terzi, compresi i clienti e/o dipendenti, in conseguenza dell'errato trattamento (raccolta, registrazione, elaborazione, conservazione, utilizzo, comunicazione e diffusione) dei dati personali di terzi, purché conseguenti a fatti involontari e non derivanti da comportamento illecito continuativo. La presente garanzia si intende prestata con un limite di indennizzo pari al 10% (dieci per cento) del massimale di polizza per uno o più sinistri verificatosi nel corso di uno stesso periodo assicurativo annuo e con un massimo di Euro 50.000,00.= (euro cinquantamila) e con lo scoperto per ogni sinistro del 10% (dieci per cento) con il minimo di Euro 500,00.= (euro cinquecento).

7. STAGE FUORI AZIENDA

La garanzia, alle condizioni di polizza, comprende la responsabilità Civile personale dei partecipanti agli stages presso aziende e/o enti, per danni verificatisi, durante tale attività. Sono esclusi i danni ai macchinari utilizzati dagli stagisti.

8. DIPENDENTI PRESSO TERZI E DIPENDENTI DI TERZI

Premesso che i dipendenti dell'Assicurato possono essere distaccati presso altre Aziende, così come l'Assicurato può avvalersi di lavoratori dipendenti da altre aziende, resta convenuto quanto segue:

- La garanzia R.C.O. è operante anche nei casi in cui i dipendenti dell'Assicurato, siano temporaneamente distaccati a qualunque titolo presso aziende terze; la Società rinuncia al diritto di rivalsa ad essa spettante ai sensi dell'art. 1916C.C. nei confronti di aziende collegate, controllate o controllanti, dell'Assicurato.
- I dipendenti di terzi, del quale l'Assicurato si avvale, devono considerarsi terzi a tutti gli effetti, anche se svolgenti attività manuali, (limitatamente ai casi di morte e di lesioni personali gravi o gravissime, così come definito dall'art. 583 del Codice Penale).

9. EQUIPARAZIONE AI DIPENDENTI

Agli effetti delle garanzie R.C.O. sono equiparati a prestatori di lavoro dipendenti dell'Assicurato i membri del consiglio direttivo (escluso il legale rappresentante), purché addetti all'attività per la quale è prestata l'Assicurazione. Limitatamente alla sola rivalsa I.N.A.I.L. ed I.N.P.S. la garanzia è estesa ai soci a responsabilità illimitata, ai soci aventi qualifica di legali rappresentanti, ai familiari dell'Assicurato (o dei soci), purché addetti all'attività per la quale è prestata l'Assicurazione.

10. BORSISTI, STAGISTI, CORSISTI, TIROCINANTI

A parziale deroga dell'art. 14 "persone non considerate terzi lett. b) delle condizioni generali di responsabilità civile, sono compresi in garanzia, per gli infortuni subiti in occasione di lavoro o di servizio, i corsisti, gli stagisti, borsisti e tirocinanti, nell'ambito dell'attività assicurata per un tirocinio/stage formativo sempreché dall'evento derivino la morte o le lesioni personali gravi o gravissime così come definite dall'articolo 583 del codice penale. A maggior chiarimento delle condizioni generali di assicurazione sono compresi in garanzia anche i danni cagionati a terzi dalle suddette persone, nonché la responsabilità civile verso terzi derivante all'Assicurato per fatto di corsisti, stagisti, borsisti e tirocinanti.

11. BUONA FEDE INAIL

Fermo e restano che l'assicurazione è efficace sempreché, al momento del sinistro, l'assicurato sia in **regola** con gli obblighi per l'assicurazione di legge, si conviene fra le parti che non costituirà motivo di decadenza delle garanzie R.C.O. il fatto che l'assicurato non sia in regola con detti obblighi nei confronti del dipendente infortunato soggetto all'INAIL, a condizione che:

- L'irregolarità derivi da comprovata e involontaria errata interpretazione delle norme di legge vigenti in materia;
- L'assicurato stesso corrisponda alla Società il premio derivante dalla retribuzione dei dipendenti risulti non in regola con gli obblighi di legge con effetto dall'ultima scadenza annua di rata anteriore al momento dell'infortunio.

12. ESTENSIONE ALLE PERDITE PATRIMONIALI

Ad integrazione delle Condizioni Generali di responsabilità Civile, d'accordo tra le parti si conviene che la Società Assicuratrice si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile per perdite patrimoniali, involontariamente cagionate a terzi, nell'esercizio dell'attività descritta in polizza.

13. DANNI A COSE DEI DIPENDENTI

L'assicurazione vale anche per i danni cagionati agli effetti personali di proprietà dei dipendenti del Contraente/Assicurato, portate o in deposito nell'ambito di esecuzione di lavori oggetto della presente polizza, sempreché i fatti che li abbiano provocati siano imputabili a responsabilità del Contraente/Assicurato a termine di legge. Tale estensione di garanzia si intende prestata entro il limite per sinistro e anno assicurativo di euro 15.000,00.

14. DANNI A COSE IN CONSEGNA E CUSTODIA

A deroga di quanto disposto dall'art. 16- danni esclusi dalla garanzia RCT – lett. d), si conviene che la garanzia comprende i danni alle cose in consegna e custodia all'Assicurato, purché detti danni si verifichino nella sede del contraente e relative aree pertinenti. Sono comunque esclusi dalla garanzia i danni:

- Alle cose che in tutto o in parte sono state, sono, saranno oggetto di lavorazione;
- Indiretti;
- Ai beni strumentali impiegati nelle attività produttive;
- Da incendio, furto e quelli conseguiti a mancato uso.

Agli effetti della presente estensione di garanzia, il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato con l'apposizione di uno scoperto del 10%, minimo 100,00 euro ed un massimo risarcimento di 20.000,00 euro per sinistro ed anno.

15. DANNI SUBITI E PROVOCATI DA LAVORATORI OCCASIONALI

Premesso che l'Assicurato si avvale, nel rispetto della vigente legislazione in materia di disciplina del lavoro, dell'opera di persone non dipendenti per l'esecuzione di parte di lavori, resta convenuto che viene riconosciuta la qualifica di terzi a dette persone, nei limiti dei massimali di responsabilità civile verso i prestatori di lavoro (R.C.O.), per gli infortuni subiti in occasione di lavoro o di servizio, sempreché dall'evento derivino la morte o lesione personali. Sono compresi in garanzia i danni imputabili all'Assicurato e cagionati a terzi da tale personale mentre esegue i lavori per conto dell'Assicurato stesso. La garanzia risulta operante sempreché dall'evento derivi all'Assicurato una responsabilità del cui fatto debba rispondere a norma dell'art. 2049 del C.C. .

16. LESIONI CORPORALI SUBITI DA TERZI CHE PARTECIPANO ALLE ATTIVITA' CUI SI RIFERISCE L'ASSICURAZIONE

In parziale deroga dell'Art. 15, lettera e) delle "Norme", è riconosciuta la qualifica di terzi, limitatamente alle lesioni corporali patite:

- Ai professionisti e consulenti di cui si avvale l'Assicurato,
- A tutte le persone non in rapporto di dipendenza con l'Assicurato, ma non rientranti nelle esclusioni di cui alle lettere a) e b) dell'Art. 15 delle "Norme" che regolano l'assicurazione e non essendo appaltatori, subappaltatori o dipendenti degli stessi nel caso in cui, in occasione della loro partecipazione manuale alle attività dell'Assicurato, subiscano il danno negli ambienti dell'azienda per colpa dell'Assicurato stesso o di un suo dipendente del cui fatto egli debba rispondere a norma dell'Art. 2049 del Codice Civile.

17. RESPONSABILITA' CIVILE PERSONALE DEI SOCI NON DIPENDENTI, DEGLI ASSOCIATI IN PARTECIPAZIONE, DEI FAMILIARI DELL'ASSICRATO (O DEI SOCI), DEGLI AMMINISTRATORI, DEI MEMBRI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO E DEL LEGALE RAPPRESENTANTE

L'Assicurazione comprende anche la Responsabilità Civile personale dei soggetti sopra citati per danni corporali e danni materiali cagionati a terzi nello svolgimento delle loro mansioni inerenti l'attività descritta in polizza.

18. RESPONSABILITA' CIVILE PERSONALE DEI RESPONSABILI DEL SERVIZIO DI PROTEZIONE E PREVENZIONE

Con riferimento alle Condizioni Aggiuntive che prevedono l'estensione alla Responsabilità personale dei dirigenti, quadri e degli altri dipendenti dell'Assicurato, si precisa che viene inclusa anche la Responsabilità Civile personale incombente ai dipendenti designati come "responsabili del servizio di protezione e prevenzione" ai sensi dell'Art. 8 dei Decreti Legge 626/94 e 494/96, Dlgs 81/2008 e successive modifiche e/o integrazioni.

19. RICORSO TERZI DA INCENDIO

A parziale deroga dell'art. 16 lett. l) delle "Condizioni generali di responsabilità civile" l'assicurazione è estesa, tranne che per i lavori presso terzi, ai danni a cose altrui derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute. Resta comunque inteso che:

- I danni da incendio dovuti ad una stessa causa iniziale che si comunichino per propagazione saranno considerati un unico sinistro;
- Qualora sugli stessi beni oggetto del risarcimento esistano coperture incendio stipulate dallo stesso Contraente/Assicurato o da altri, la presente copertura verrà per la parte eventualmente eccedente le somme assicurate con la predetta polizza incendio
- Agli effetti della presente estensione di garanzia il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato con l'apposizione di uno scoperto del 10%, minimo 500,00 euro ed un limite di 100.000,00 per sinistro ed anno.